

Lo Studio

(in questa sezione segnaliamo alcuni casi trattati dallo Studio relativi a questioni di particolare interesse)

Concorrenza sleale - Violazione esclusiva territoriale

La violazione che non costituisca anche violazione di marchio non costituisce concorrenza sleale qualora non avvenga con modalità intrinsecamente scorrette. La sottrazione di un collaboratore altrui non è di per sé contraria alla correttezza professionale, ma ne va provato l'intento lesivo o la contrarietà ai principi di correttezza professionale.

Tribunale Ordinario di Torino, Prima Sez. Civile, sentenza del 14.02.2020

Lo Studio ha rappresentato e difeso, dinanzi al Tribunale ordinario di Torino, Sez. I Civile, una Società fornitrice di dispositivi per la traumatologia che era stata convenuta in giudizio da altra Società, con la quale aveva stipulato un contratto di distribuzione in esclusiva della durata di tre anni, e dal quale aveva receduto in data 3 dicembre 2015. Parte attrice domandava, tra le altre pretese, di accertare l'illiceità concorrenziale ex art. 2598, nn. 2) e/o 3) c.c. delle condotte poste in essere dalla convenuta (relative al presunto storno di un dipendente della Società istante e alla presunta diffusione di notizie non veritiere), in quanto tese - secondo parte attrice - a sviare indebitamente i propri clienti, in sistematica violazione dell'esclusiva territoriale contrattualmente prevista. Per l'effetto, dunque, chiedeva di inibire alla convenuta la reiterazione delle predette condotte, condannarla al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, ex artt. 2043 e/o 2600 c.c. e ordinare - infine - la pubblicazione della sentenza ex art. 2600 c.c. per intero o per estratto a caratteri doppi del normale su alcune delle principali testate giornalistiche nazionali. Parte convenuta contestava in toto le assunzioni dell'attrice, e il Giudice ne ha condiviso le argomentazioni. Infatti, nella pronuncia in commento, in merito all'allegato storno del dipendente, il Giudice ha richiamato il costante orientamento della giurisprudenza, *"secondo cui la sottrazione di un collaboratore altrui non è di per sé contraria alla correttezza professionale corrispondendo la mobilità del dipendente al diritto del lavoratore di migliorare la propria posizione professionale"*, non ravvisando così alcuna prova della supposta volontà lesiva di parte convenuta o della contrarietà della sua condotta rispetto ai principi della correttezza professionale. Quanto agli ulteriori profili che, secondo l'istante, costituirebbero prova dell'allegata concorrenza sleale, il Giudice ha ritenuto infondata la pretesa attorea, richiamando *"il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui la violazione che non costituisca anche violazione di marchio non costituisce concorrenza sleale qualora non avvenga con modalità intrinsecamente scorrette"* (Cass. 21.12.2007, n. 27081). Relativamente, infine, alla presunta violazione dell'esclusiva territoriale, il Giudice ha riconosciuto trattarsi di forniture o mai concretamente effettuate o effettuate per corrispettivi irrisori e, perciò, non significativi. In conclusione - non ritenendo fondata la domanda relativa all'effettiva esistenza della concorrenza sleale - non hanno trovato accoglimento né la domanda relativa alla inibitoria, né quella della pubblicazione della sentenza sulla stampa nazionale.